

**DELIBERAZIONE 20 NOVEMBRE 2014 –  
567/2014/E/GAS**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ UNOGAS ENERGIA S.P.A. NEI  
CONFRONTI DI GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 20 novembre 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: d.lgs. 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3 (di seguito: d.lgs. 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06 e s.m.i., recante approvazione del Codice di Rete tipo per la Distribuzione (di seguito: deliberazione 108/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO**

1. La società Unogas Energia S.p.A., esercente l'attività di vendita di gas naturale, (di seguito: Unogas o reclamante), con istanza del 23 maggio 2014 (prot. Autorità 014808/A), ha proposto reclamo all'Autorità, ai sensi della Disciplina di cui alla deliberazione 188/2012/E/com, nei confronti della società di distribuzione Gestione Energetica Impianti S.p.A. (di seguito: GEI o gestore),

- lamentando, in relazione ad una richiesta di accesso alla rete per sostituzione nella fornitura ad un cliente finale, la violazione degli obblighi informativi gravanti sugli esercenti il servizio di distribuzione e chiedendo il riconoscimento del conseguente danno economico subito;
2. con nota 5 giugno 2014 (prot. Autorità 015758/P), l'Autorità ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com, l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
  3. con nota del 20 giugno 2014 (prot. Autorità 017784/A), il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
  4. alla luce di quanto evidenziato nella memoria di cui al precedente alinea, l'Autorità, con nota 9 luglio 2014 (prot. Autorità 0019132/P), ha rivolto una richiesta di ulteriori informazioni al gestore, da questi riscontrata con nota del 18 luglio 2014 (prot. Autorità 020863/A);
  5. in data 24 settembre 2014 è stato, quindi, convocato un incontro per l'approfondimento, in contraddittorio tra le parti, dei fatti e degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria;
  6. nel suddetto incontro, del quale è stato redatto processo verbale, il reclamante ha depositato una memoria integrativa, formalmente acquisita agli atti con prot. Autorità 026190/A;
  7. il gestore, con nota del 3 ottobre (prot. Autorità 027330/A), ha replicato alla memoria di cui sopra;
  8. con nota del 20 ottobre 2014 (prot. Autorità 028988/P), l'Autorità ha formulato un'ulteriore richiesta di informazioni, riscontrata dal reclamante in data 24 ottobre (prot. Autorità 030102/A) e dal gestore in data 27 ottobre (prot. Autorità 030114/A);
  9. con nota del 3 novembre 2014, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

## **VALUTAZIONE GIURIDICA**

### *Quadro normativo e fattuale*

10. Il quadro regolatorio di riferimento, ai fini della risoluzione della presente controversia, è costituito dalla deliberazione 138/04, recante "Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete" e dalla deliberazione 108/06, recante l'approvazione del Codice di Rete tipo per la Distribuzione, e segnatamente dall'Allegato 2;
11. in particolare, l'art. 4 della deliberazione 138/04 dispone che l'impresa di distribuzione renda pubblica, anche tramite il proprio sito internet, la documentazione relativa all'impianto di distribuzione, comprendente l'elenco dei punti di consegna gestiti dal distributore, con i relativi codici identificativi;

12. l'art. 14, della medesima deliberazione disciplina, altresì, la procedura di accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali;
13. in particolare, l'art. 14, comma 4, della predetta deliberazione dispone che le richieste di accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali presso uno o più punti di riconsegna appartenenti ad un impianto di distribuzione cui l'utente ha già accesso in relazione a precedenti richieste devono contenere gli elementi di cui all'art. 13, comma 3, lettere a1) e a4), della medesima deliberazione 138/04, nella specie il codice fiscale o la partita IVA del cliente finale, nonché l'indicazione della data dalla quale il servizio ha inizio;
14. sempre l'art. 14, comma 4, al secondo periodo, prevede che per le richieste di accesso riguardanti punti di riconsegna non appartenenti all'impianto di distribuzione cui l'utente ha accesso in relazione a precedenti richieste, deve essere prodotta anche la documentazione di cui al punto 3), dell'art. 13, comma 3, ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di disporre, direttamente ovvero in virtù di contratti con esercenti l'attività di vendita, di gas naturale presso i punti di riconsegna della rete di trasporto;
15. l'art. 14, comma 6, obbliga l'impresa di distribuzione di segnalare, all'utente, l'eventuale presenza di errori materiali o l'incompletezza della richiesta di accesso entro 6 giorni lavorativi dal termine ultimo di presentazione delle richieste, come previsto dall'art. 28 della medesima deliberazione 138/04, consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o il completamento dei dati relativi ai punti di riconsegna oggetto della richiesta di accesso entro dieci giorni lavorativi successivi al termine ultimo di presentazione delle richieste di cui al medesimo articolo 28;
16. infine, l'art. 14, comma 7, dispone che le richieste errate o incomplete che non vengano corrette o completate entro i termini di cui al precedente alinea non siano rese esecutive alla data richiesta.
17. Dalla documentazione prodotta nel corso dell'istruttoria risulta il seguente quadro fattuale:
  - in data 22 agosto 2013, Unogas ha presentato richiesta di accesso alla rete di distribuzione gestita da GEI, con decorrenza dal 1 ottobre 2013, per il pdr 01613964001581; la richiesta in questione, per ammissione del reclamante, a seguito di specifico quesito formulato dagli uffici dell'Autorità, era priva della documentazione di cui al punto 3) dell'art. 13, comma 3, della deliberazione 138/04;
  - all'inoltro della richiesta non ha fatto seguito, nei termini previsti dalla vigente regolazione, alcuna comunicazione del gestore e Unogas ha, quindi, proceduto, per il tramite del proprio *shipper*, alla prenotazione della capacità indicata dal cliente finale per il pdr sopramenzionato, sulla Re.Mi. di Bolgare;
  - in data 19 settembre 2013, GEI ha comunicato telefonicamente al reclamante l'uscita, a far data dal 1 ottobre 2013, del Comune di Civate al Piano dal

*pool* di Bolgare, con la contestuale creazione di una nuova Re.Mi. alla quale è stato trasferito il pdr 01613964001581;

- appresa telefonicamente la notizia della variazione del *pool*, Unogas, con nota del 20 settembre, ha contestato al gestore l'intempestività dell'informazione trasmessa e l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 14, della deliberazione 138/04; nel contempo, la medesima Unogas si è attivata per richiedere a Snam Rete Gas lo *switch* sulla nuova Re.Mi. di Civate al Piano della capacità impegnata sulla Re.Mi. di Bolgare; a seguito del rigetto della suddetta richiesta, perché prodotta oltre il termine per le variazioni di prenotazioni fissato al 17 settembre, Unogas ha dunque sottoscritto un "contratto ponte" con Enel Trade S.p.A. al fine di assicurare la copertura del consumo del cliente finale per il mese di ottobre 2013;
- dal canto suo il gestore, con nota datata 23 ottobre 2013, ha replicato di aver modificato, nel mese di giugno, l'elenco degli impianti consultabile nel proprio sito, rimuovendo, con riguardo al Comune di Civate al Piano, il riferimento al codice della Re.Mi. di Bolgare. Il gestore aggiunge di aver segnalato la variazione, pubblicando, dal 30 maggio 2013, in evidenza sulla *homepage* del proprio sito internet, un apposito avviso. Infine, lo stesso gestore, pur sostenendo la conformità del proprio operato alle disposizioni regolatorie dettate dall'Autorità e al Codice di Rete tipo per la Distribuzione, e negando pertanto qualsiasi coinvolgimento e responsabilità nell'errata prenotazione di capacità sulla Re.Mi. interessata, si è dichiarato disponibile ad un incontro con il reclamante per tentare di giungere ad una soluzione condivisa della questione;
- con nota del 4 aprile 2014, Unogas ha formalizzato il reclamo al gestore, quantificando dettagliatamente il presunto danno derivante dall'errata prenotazione della capacità giornaliera della fornitura di gas naturale per il pdr 01613964001581 sulla Re.Mi. sbagliata; in tale nota, il reclamante ha comunque manifestato la propria disponibilità ad un incontro con il gestore, in vista di una soluzione consensuale della controversia;
- i tentativi esperiti dalle parti per addivenire ad una risoluzione consensuale della controversia *de qua* non hanno dato buon esito e Unogas ha quindi proposto reclamo all'Autorità.

#### *Argomentazioni di Unogas Energia S.p.A.*

18. Il reclamante ritiene illegittima la condotta tenuta da GEI nella gestione della sua richiesta di accesso alla rete di distribuzione per violazione dell'art. 14, commi 6 e 7, della deliberazione 138/04, avendo il gestore omesso di segnalare l'erroneità o incompletezza della suddetta richiesta entro il termine previsto e avendo, altresì, reso esecutiva detta richiesta, mentre, ad avviso del reclamante, il gestore non avrebbe dovuto soddisfarla;

19. il reclamante sostiene, inoltre, che il distributore non ha, nella specie, adempiuto all'obbligo derivante dall'art. 4.5 del Codice di Rete, secondo il quale "*L'utente e l'impresa di distribuzione sono tenuti a comunicare reciprocamente ogni variazione di dati funzionali ad una corretta gestione ed amministrazione del rapporto contrattuale e del servizio di distribuzione*"; il reclamante precisa, al riguardo, che tali variazioni devono essere comunicate secondo quanto previsto dall'art. 4.1.1. dello stesso Codice di Rete, ovvero a mezzo posta elettronica certificata o posta elettronica o posta;
20. a sostegno delle proprie affermazioni, il reclamante ricorda che, in considerazione dell'eccezionalità del concomitante evento dello scioglimento del *pool*, una comunicazione chiara, tempestiva e individuale sarebbe stata più efficace rispetto alla pubblicazione di un avviso sul sito internet del gestore; a tal proposito, il reclamante ritiene che il comportamento tenuto dal gestore possa configurare una violazione dell'obbligo di diligenza specifica *ex art. 1176*, comma 2, c.c., recepito, a livello regolatorio, dall'art.1 della deliberazione 138/04, laddove definisce l'operatore prudente e ragionevole;
21. in particolare, il reclamante contesta la tempestività e l'efficacia delle operazioni di aggiornamento del sito da parte di GEI con riguardo allo scioglimento del *pool* afferente l'impianto di Bolgare; a riprova dell'inadempimento del distributore, Unogas evidenzia la circostanza per cui, nei prospetti delle utenze in fornitura dal mese di ottobre 2013, rinvenibili sul sito dello stesso distributore in data 26 settembre 2013, il pdr 01613964001581 risultava ancora associato alla Re.Mi di Bolgare;
22. il reclamante, infine, ritiene infondata l'affermazione di GEI in merito alla responsabilità dello *shipper* nel conferimento della capacità giornaliera su un pdr non allacciato direttamente alla rete di Snam, visto che, ai fini della prenotazione, lo *shipper* utilizza i dati forniti dalla società di vendita che, a sua volta, li acquisisce dal cliente finale attraverso la richiesta di fornitura.

#### *Argomentazioni di Gestione Energetica Impianti S.p.A.*

23. Il gestore, nelle proprie memorie, con riguardo all'evento dello scioglimento del *pool* di Bolgare, sostiene di aver adempiuto agli obblighi derivanti dall'art. 2 del Codice di Rete e dall'art. 4, comma 1, della deliberazione 138/04, relativamente alla pubblicazione, anche tramite sito internet, della documentazione descrittiva degli impianti gestiti e delle eventuali variazioni riguardanti gli stessi;
24. il gestore rivendica, inoltre, l'osservanza dell'obbligo di diligenza professionale; nella fattispecie, GEI afferma di essere andato oltre il formale rispetto delle prescrizioni regolatorie, avendo provveduto ad inviare, a mezzo posta elettronica certificata, nel maggio e nell'agosto 2013, apposite comunicazioni alle società di vendita con almeno un cliente finale in Civate al Piano, informando le stesse dello scioglimento del *pool* di Bolgare. Il gestore giustifica invece il mancato invio di analoga comunicazione alle società di vendita entranti e a quelle già

- presenti presso altri impianti sulla base della circostanza per cui dette società avrebbero dovuto consultare il sito del gestore dal quale avrebbero appreso la notizia dello scioglimento del *pool* in questione;
25. GEI afferma, altresì, di aver comunque consentito a Unogas l'accesso sulla propria rete con la decorrenza richiesta del 1 ottobre 2013 e di aver rimediato al ritardo della comunicazione della variazione del *pool*, effettuata telefonicamente in data 19 settembre 2013, concedendo lo *switch* nei termini richiesti;
  26. alla luce delle suesposte argomentazioni, GEI riconosce la propria responsabilità per il maggior costo sostenuto da Unogas per l'acquisto del gas, ma non quello per l'acquisto della capacità da parte dello *shipper* sulla rete di trasporto;
  27. nella propria memoria del 3 ottobre (prot. Autorità 027330/A) GEI lamenta, infine, un presunto *vulnus* al contraddittorio procedimentale derivante dal fatto che Unogas avrebbe presentato una memoria integrativa in occasione dell'audizione del 24 settembre, tenutasi presso gli uffici dell'Autorità.

*Valutazione delle argomentazioni di Unogas Energia S.p.A. e di Gestione Energetica Impianti S.p.A.*

28. In ordine alle argomentazioni esposte dal reclamante e dal gestore nel corso del presente procedimento, si formulano le seguenti valutazioni:
29. in via preliminare, riguardo ai profili procedurali, si fa presente che gli uffici dell'Autorità, in conformità con la Disciplina di cui alla deliberazione 188/2012/E/com, e nel rispetto del principio del contraddittorio, hanno consentito a Unogas di depositare una memoria in audizione e concesso un congruo termine (10 giorni) a GEI - come risulta dal soprarichiamato verbale di audizione - per inviare le proprie repliche, poi acquisite con la suddetta nota del 3 ottobre 2014;
30. nel merito, si rileva la sostanziale conformità del comportamento del gestore agli obblighi di informazione gravanti sulla società di distribuzione ai sensi dell'art. 4 della deliberazione 138/04 e dell'art. 2.2 del Codice di Rete, in quanto GEI ha provveduto a segnalare sul proprio sito internet l'evento dello scioglimento del *pool* e ad aggiornare il sistema informativo, compatibilmente con le modalità di funzionamento dello stesso;
31. in particolare, il fatto che, alla data del 26 settembre 2013, negli elenchi rinvenibili sul sito di GEI, il pdr 01613964001581 risultasse associato alla Re.Mi di Bolgare, e non già a quella di Cividate al Piano, appare del tutto ragionevole poiché, in tale data, il sistema non poteva evidenziare una variazione che sarebbe decorsa dal 1 ottobre;
32. con riguardo alla richiesta di accesso di Unogas, si osserva che, come ammesso dalla medesima società, la stessa risultava priva della documentazione di cui al punto 3) dell'art. 13, comma 3, della deliberazione 138/04;
33. con riferimento alla gestione della suddetta richiesta di accesso, si rileva la violazione, da parte di GEI, dell'art. 14, comma 6, della deliberazione 138/04,

stante l'inosservanza dell'obbligo gravante sull'impresa di distribuzione di segnalare all'utente, nei termini prescritti, l'eventuale presenza di errori materiali o l'incompletezza della richiesta d'accesso al fine di consentirne la correzione ovvero l'integrazione. Si rileva, inoltre, la violazione, da parte del gestore medesimo, dell'art. 14, comma 7, della deliberazione 138/04, avendo GEI reso esecutiva una richiesta incompleta o errata;

34. in relazione alla richiesta del reclamante di accertamento del pregiudizio economico conseguente alla condotta del gestore, seppure la condotta di GEI sia suscettibile di aver pregiudicato diritti patrimoniali di Unogas, va rilevato che tale accertamento rientra nell'ambito di cognizione del giudice civile

### **DELIBERA**

1. di accogliere il reclamo di Unogas Energia S.p.A. nei confronti di Gestione Energetica Impianti S.p.A., limitatamente alla violazione dell'art. 14, commi 6 e 7, della deliberazione 138/04;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

20 novembre 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*